

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 10 – 06 MARZO 2020

FATTURA ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DAL 4.5.2020 E PROROGA PER L'ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE

Con il [Provvedimento 28.2.2020](#) l'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove [Specifiche tecniche \(ver. 1.6\)](#) della fattura elettronica **utilizzabili a decorrere dal 4.5.2020**.

Al fine di garantire continuità dei servizi ed il graduale adeguamento dei software alle nuove specifiche, **fino al 30.9.2020 è possibile utilizzare le codifiche attualmente in vigore**. Pertanto:

- **dal 4.5 al 30.9.2020**, SDI accetta fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie specifiche tecniche;
- **dall'1.10.2020**, i documenti devono essere predisposti obbligatoriamente in base alle nuove specifiche tecniche, **pena lo scarto degli stessi**.

Lo stesso Provvedimento posticipa al **4.5.2020** la scadenza per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche (termine che è stato più volte rinviato). Sul punto si vedano le nostre circolari [n. 17](#) e [18/2019](#).

Dall'**1.3.2020** i consumatori finali (privati), che hanno già aderito al servizio, possono consultare le fatture nella propria area riservata di Fisconline.

NUOVO TRACCIATO DEL FILE XML

Di seguito le modifiche apportate alle specifiche tecniche.

TIPO DOCUMENTO

Vengono previsti nuovi "Tipi Documento" per **l'integrazione delle fatture reverse charge interno / acquisti intraUE e per l'integrazione / autofattura acquisti di servizi dall'estero** (TD16, TD17, TD18 e TD19). Ma la novità di maggior rilievo è l'introduzione di appositi codici per l'invio delle **autofatture da splafonamento** (TD21 - quando è stata applicata la non imponibilità ai sensi dell'art. 8, lett. c DPR 633/72 oltre il limite del plafond), per le **fatture differite** (TD24, TD25), per quelle da estrazione da depositi Iva con o senza versamento di imposta (TD22, TD23), senza dimenticare le **fatture per cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni** (TD26), nonché quelle emesse **per autoconsumo o per cessioni gratuite** che, al

momento vanno trasmesse con codice TD01, ma dal 4 maggio, con obbligo dal 1° ottobre, dovranno essere inviate con codice TD27.

Pertanto, **dal prossimo 4 maggio**, in fase di predisposizione della fattura elettronica a seconda del tipo di operazione che dovremo certificare, dovranno/potranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento (in azzurro quelli nuovi):

- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD07 Fattura semplificata
- TD08 Nota di credito semplificata
- TD09 Nota di debito semplificata
- TD10 Fattura per acquisto intracomunitario beni
- TD11 Fattura per acquisto intracomunitario servizi
- TD12 Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA (senza pagamento dell'IVA)
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
- TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

CODICI NATURA

L'utilizzo delle nuove codifiche permette di rappresentare nel tracciato XML le casistiche di esenzione o non imponibilità, ad oggi non dettagliate: è per questo che i codici "Natura" N2, N3 e N6 sono stati suddivisi in più codici a seconda della tipologia dell'operazione

Dal **prossimo 4 maggio**, in fase di predisposizione della fattura dovranno/potranno essere utilizzati i seguenti codici natura per identificare l'operazione con il corretto riferimento normativo della legge IVA (sul punto si veda anche la [nostra informativa n. 4/2020](#)) (in azzurro quelli nuovi):

N1 escluse ex art.15

N2 non soggette

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72

N2.2 non soggette – altri casi (es. F.C. IVA art. 2 e art. 13 DPR 633/72, acquisti da minimi/forfetari, acquisti con IVA non esposta art. 74 DPR 633/72)

N3 non imponibili

N3.1 non imponibili – esportazioni (es. non imponibili art. 8 lett. a) e b) DPR 633/72)

N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie (es. non imponibili art. 41 e 42 DL 331/93)

N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino (art. 71 DPR 633/72)

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (es. non imponibili art. 9)

N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento (non imponibili art. 8 lett. c)

N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (es. art. 38-
quater DPR 633/72, cessioni all'esportazione gratuite)

N4 esenti (es. art. 10 DPR 633/72)

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura (es. art. 36 DL 41/95 – art. 74-ter DPR 633/72 – cessioni art. 74 c. 1 lett. c) DPR 633/72 giornali, quotidiani)

N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero (art. 74 commi 7 e 8 DPR 633/72)

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile (art. 17 comma 6 DPR 633/72)

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati (art. 17 comma 6 lett. a-bis) DPR 633/72)

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari (art. 17 comma 6 lett. b) DPR 633/72)

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici (art. 17 comma 6 lett. c) DPR 633/72)

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi (art. 17 comma 6 lett. a-ter) DPR 633/72)

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico (art. 17 comma 6 lett. d-bis), d-ter), d-quater DPR 633/72)

N6.9 inversione contabile – altri casi

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72).

FATTURE ESTERE ED ESTEROMETRO

Attualmente l'emissione della fattura in formato elettronico da/verso soggetti "esteri" (non residenti) **non è** obbligatoria.

Con l'introduzione della nuova codifica relativa alle fatture passive estere ricevute (sia UE che extraUE – cod. TD17 – TD18 -TD19), viene data la possibilità di evitare l'*Esterometro* (cioè la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere), inviando attraverso il SDI i nuovi tipi-documento (codici da TD17 a TD19) che identificano le relative integrazioni e autofatture.

Nulla cambia invece per le fatture estere emesse (ciclo attivo) per le quali è già prevista la possibilità di predisporle e trasmetterle con *codice documento TD01 – fattura*, inserendo per il cliente estero il codice destinatario convenzionale "XXXXXXX" e ovviare così all'*Esterometro*.

Il codice TD20 (già in uso per le operazioni nazionali) potrà essere utilizzato anche per trasmettere l'autofattura finalizzata a regolarizzare gli acquisti intracomunitari quando la relativa fattura non è stata ricevuta nei termini o riporta un corrispettivo inferiore a quello effettivo.

FATTURE E REVERSE CHARGE

Si segnala l'aggiornamento sul sito dell'Agenzia delle Entrate delle **FAQ 36 e 38 (aggiornate al 31 gennaio 2020)** in tema di **reverse charge**.

In particolare viene precisato che in caso di acquisti soggetti ad inversione contabile (ad esempio, ai sensi dell'**articolo 74, commi 7 e 8**, oppure dell'**articolo 17, comma 6, lettera a-ter**) il cessionario/prestatore può effettuare l'integrazione **predisponendo un altro documento**, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa: tale documento **non deve essere obbligatoriamente inviato al SDI e non sussiste alcun obbligo di invio del documento in questione al cedente/prestatore**.

Tutte le FAQ che riguardano il tema della fattura elettronica e che vengono pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono consultabili al seguente link:

[FAQ - Risposte alle domande più frequenti - Tutte le domande](#)

FATTURA DIFFERITA

Come potrete notare, l'aggiornamento del tracciato XML prevede di identificare con apposita codifica **la fattura differita, distinguendola quindi da quella immediata**. In tal modo, sia gli operatori che il fisco avranno la possibilità **di individuare in automatico il documento**, operare un'immediata selezione dello stesso e verificare l'esistenza nel file XML di informazioni utili, quali ad esempio quelle relative al trasporto, oltre che controllare se la fattura è stata emessa nei termini di legge oppure tardivamente.

Ragion per cui si raccomanda di prestare la dovuta attenzione quando si predispone la fattura e di **individuare correttamente il tipo di operazione** che si sta certificando (cessione/prestazione), al fine di rispettare i tempi per l'emissione (trasmissione) ed evitare di incorrere in inutili sanzioni. Sul punto vi rimandiamo alle nostre circolari n. [12](#) e [16/2019](#).

Ma vediamo come vanno utilizzati i due nuovi codici specifici per la fattura differita:

- il TD24 deve essere usato ad esempio per le fatture differite relative alle cessioni di beni a seguito di emissione, al momento di effettuazione dell'operazione, di specifici documenti di trasporto (DDT);
- il TD 25 deve essere indicato con riferimento alle fatture differite emesse in caso di triangolare interna, vale a dire in presenza di una cessione di beni effettuata dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del cedente. In questo caso la fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Anche in questo caso l'emissione differita dipende dalla data del DDT emesso dal primo cedente verso l'acquirente finale.

La nuova codifica diviene determinante quando si deve certificare **una cessione da parte di un esercente commerciale**, che abitualmente memorizza e trasmette telematicamente i corrispettivi, ma che è tenuto ad emettere la fattura elettronica su richiesta dell'acquirente consumatore finale (privato) oppure qualora il cliente risulti essere un soggetto IVA. In tale ipotesi il commerciante, al momento della consegna del bene provvederà, nella maggior parte dei casi, a memorizzare l'operazione con il registratore telematico, inserendo, nel documento consegnato al cessionario, la partita IVA del cliente e inviando i dati dell'operazione, con le altre operazioni giornaliere, all'Agenzia delle Entrate.

Al momento dell'emissione della fattura differita, inserendo il numero del documento commerciale nel file XML, consente al fisco di individuare la tipologia di fattura ed escludere lo specifico importo dai corrispettivi per inserirlo tra le fatture di vendita. Questa operazione, che serve ad evitare la duplicazione della registrazione dell'operazione con conseguente duplicazione dell'imposta relativa, potrebbe non essere più necessaria ovvero, seppur necessaria, potrebbe non essere presa in considerazione per la procedura di selezione, in quanto l'indicazione del TD24 genererebbe in automatico la registrazione del dato nel registro vendite e la cancellazione degli importi dal registro dei corrispettivi.

MODIFICHE ANCHE SU BOLLO E RITENUTE

Con il Provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate interviene anche sui dati del bollo, eliminando l'obbligo di compilare il relativo campo destinato all'indicazione dell'importo dell'imposta di bollo dovuta, essendo sempre pari a € 2,00 (misura attualmente in vigore).

Questo significa che **il dato diviene opzionale e dovrà essere "spuntato" se l'imposta è dovuta**.

Ulteriori modifiche riguardano il blocco riferito **alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali**, in particolare, viene prevista una gestione puntuale delle diverse voci fiscali e previdenziali: tra cui tra l'altro, i contributi INPS, Enasarco e Enpam.

Infine viene previsto l'arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni.

Con riguardo alle novità introdotte è auspicabile che l'Agenzia delle Entrate fornisca ulteriori chiarimenti, soprattutto per quanto concerne l'aspetto pratico dell'emissione delle fatture integrate/autofatture con l'inversione contabile, che naturalmente sarà nostra premura comunicarVi tempestivamente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni dubbio o altro chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>